

1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 07. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*). 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al

Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 200 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

1. 06. Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Michele Ventura, Gambini, Bersani, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Detrazioni per oneri*). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 014. Grignaffini, Sasso, Martella, Capitelli, Tocci, Giulietti, Lolli, Chiaromonte, Carli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Detrazioni per oneri). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, costituite in forma associata.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:

14-quinquies. — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Gambini, Magnolfi, Michele Ventura, Agostini, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Calzolaio.

ART. 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione).

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente.

2. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollo.

Al comma 1, dopo le parole: stabilite dal Ministro competente aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso entro sessanta giorni dal deferimento.

2. 5. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: nei limiti del venti per cento con le seguenti: in misura non inferiore al trenta per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito; ».

2. 7. Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Chiaromonte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono concesse, per le stesse finalità, autorizzazioni di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 6. Grignaffini, Martella, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli.

ART. 3.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: dipendente o autonomo dei ricercatori aggiungere le seguenti: universitari e degli enti pubblici di ricerca;

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: vengono a svolgere con le seguenti: rientrano in Italia per svolgere.

- 3. 11.** Tocci, Martella, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Giulietti, Lolli, Carli, Oliverio.

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

- 3. 8.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , e non concorrono fino alla fine del periodo.

- 3. 10.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli stessi vantaggi fiscali sono estesi ai ricercatori di nuova assunzione residenti in Italia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 3. 13.** Titti De Simone, Bulgarelli, Grignaffini, Colasio, Damiani.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca).* - 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione,

nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da Comitati Tecnico-Scientifici costituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati sono integrati da un rappresentante del Ministero dell'Innovazione, designato d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies introdurre il seguente:

14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 02. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Nicola Rossi, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate).* - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della L.27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della L.488/1999, articolo 27, comma II, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adem-

pimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies aggiungere il seguente:

14-quinquies-1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 03. Magnolfi, Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi).

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e

dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono, secondo le modalità individuate dai decreti di cui al comma 4, le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da

due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito «Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «fondo intersettoriale». Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2005 fino al 2014 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3. 06. Morgando, Pinza, Lettieri, Colasio, Bimbi, Ruscon, Realacci, Carra, Volpini, Gambale.

ART. 4.

(Istituto italiano di Tecnologia).

Sopprimerlo.

- 4. 12.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica).

1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituita, come fondazione, la Fondazione « Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », di seguito denominato « ISST ». L'ISST, opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRTO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;

d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);

e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'Istruzione, dell'Uni-

versità della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di « rating tecnologico » allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.

3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello « stato della tecnica » nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

4. L'ISST opera come « nucleo di valutazione degli investimenti innovativi » e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.

5. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università

e della ricerca e delle Attività Produttive.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

7. Al fine di costituire il patrimonio dell'ISST, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 5, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 5, sono apportate modifiche allo statuto dell'istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.

8. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle Attività produttive, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori, Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione ISST in un periodo non superiore a due anni dalla sua istituzione ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

9. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,

Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

11. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

13. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.

14. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. 5. Colasio, Morgando, Bimbi, Volpini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica*). — 1. Al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, è istituito l'« Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », di seguito denominato « ISST ». L'ISST opera in stretto e costante coordinamento con le Università, gli Enti di ricerca pubblici e privati, i Laboratori universitari, le Associazioni, le Fondazioni e i centri di ricerca, i Dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Salute, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) istituire una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuazione delle filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di svi-

luppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;

d) selezione dei livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare nelle filiere di cui alla lettera c);

e) individuazione e promozione degli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutazione, monitoraggio e individuazione delle fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, nonché delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promozione e sostegno alla diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle Attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'ISST provvede altresì a definire metodologie e sistemi di « rating tecnologico » allo scopo di consen-

tere un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO di cui al comma 1, lettera a), nonché di valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo.

3. L'ISST ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello « stato della tecnica » nelle diverse aree del paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

4. L'ISST opera come « nucleo di valutazione degli investimenti innovativi » e offre servizi di assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'ISST provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle Attività produttive e dell'innovazione definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica di cui al comma 1, nonché la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro.

Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST e ne costituiscono il patrimonio iniziale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

9. A favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'istituto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

4. 9. Tocci, Burlando, Colasio, Grignafini, Pinotti, Agostini, Ventura, Gambini, Labate, Martella, Magnolfi, Bimbi, Carra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Finanziamento straordinario delle Università*). — 1. Alle università è attribuito un ulteriore stanziamento pari alle entrate derivanti dai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilite con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

4. Ai fini del comma 1, della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Colucini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti:

presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

4. 3. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La Fondazione si avvale di un numero limitato e selezionato di poli, diffusi sul territorio nazionale, di comprovata capacità scientifica ed esperienza nel campo del trasferimento tecnologico.

4. 10. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzato fino a:» *dirigenziali con le seguenti:* «si avvale di competenze professionali maturate nel management della ricerca a livello internazionale.

4. 11. Pinotti, Burlando, Labate, Rognoni, Mazzarello.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «di esperti fino a:» *ovvero.*

4. 2. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria) — 1. Anche in deroga agli artt. 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70 prodotti agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, Paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecno-

logica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.

2. Le università, provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da dover conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.

3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.

4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo gli organi statutari delle Amministrazioni e degli enti interessati

adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.

7. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui ai commi 5 e 6 potranno, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui ai commi da 1 a 6.

4. 02. Cialente, Tocci, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Oliverio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Domanda e offerta di innovazione). — 1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le Camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.

2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, secondo tecniche informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, ed in particolare:

a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;

b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale sulle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;

c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 19 dicembre 1993, n. 580.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies aggiungere il seguente:

14-quinquies. — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 01. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

CAPO II

INVESTIMENTI PUBBLICI
IN INFRASTRUTTURE

ART. 5.

(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

5. 71. Morgando, Pinza, Lettieri, Rizzo, Pistone, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

5. 2. Russo Spena, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2.550 milioni di euro all'anno 2004 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

5. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Nuovo assetto della Cassa depositi e prestiti).* - 1. Con decorrenza 1° gennaio 2004 la Cassa depositi e prestiti è regolata dal presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti è una amministrazione dello Stato dotata di una propria personalità giuridica. La Cassa depositi e prestiti ha proprio ordinamento, anche del personale, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.

3. La Cassa depositi e prestiti svolge le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

a) accettazione e costituzione di depositi amministrativi e giudiziari;

b) raccolta di risparmio tramite il circuito postale;

c) esercizio del credito, sotto qualsiasi forma, nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali territoriali e di altri soggetti pubblici indicati da legge dello Stato;

d) gestire fondi e svolgere attività per conto di altre amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire società per azioni per operare, secondo le normative comunitarie e di settore, nei confronti di soggetti di diritto privato, che operino nei servizi pubblici o effettuino interventi di pubblica utilità o per esercitare attività strumentali o accessorie alla realizzazione dei fini istituzionali. La Cassa depositi e prestiti detiene almeno la maggioranza del capitale di tali società. I bilanci delle società controllate di cui al presente comma dovranno essere consolidati nel bilancio della capogruppo Cassa depositi e prestiti.

5. Il fondo di dotazione al 31 dicembre 2003 costituisce il capitale della Cassa depositi e prestiti; esso viene incrementato annualmente con i quattro decimi dell'utile netto dell'esercizio, ai sensi del successivo comma 33.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti si avvale:

a) del proprio capitale;

b) dei fondi provenienti da depositi amministrativi e disposti dall'autorità giudiziaria;

c) dei fondi provenienti dai libretti di risparmio postale e dai buoni fruttiferi postali, dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344 e da altri prodotti finanziari;

d) dei fondi provenienti dall'assunzione di prestiti;

e) di ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

7. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste Italiane S.p.A. per la raccolta del risparmio sotto forma di libretti e di buoni, di cui al precedente comma lettera c); può inoltre avvalersi delle stesse poste italiane, di banche e di intermediari finanziari vigilati, per il collocamento di obbligazioni o altri prodotti finanziari emessi dalla Cassa medesima.

8. Le caratteristiche e le condizioni relativi ai titoli di credito ed alle loro emissioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

9. Alla Cassa depositi e prestiti si applicano le disposizioni vigenti relative alla pubblicità, trasparenza ed alle comunicazioni periodiche in materia di raccolta di capitali o di risparmio.

10. I fondi rimborsabili raccolti dalla Cassa sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

11. La Cassa depositi e prestiti impiega le proprie disponibilità in:

a) mutui ai soggetti di cui al precedente articolo 3, lettera e);

b) acquisto di titoli, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili o controllati, dagli Stati membri della Comunità europea, da istituzioni finanziarie e creditizie nonché da enti ed organismi pubblici comunitari o internazionali;

c) aperture di credito temporanee allo Stato ed alle Regioni e province autonome;

d) depositi fruttiferi presso la Tesoreria dello Stato.

12. I tassi di interesse da applicare alle operazioni di mutuo, sono determinati in

base a parametri oggettivi individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione; la Cassa è tenuta a dare la massima pubblicità degli stessi al fine di consentire ai mutuatari la scelta più conveniente, dopo l'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.

13. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

- a) il presidente del consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

14. Il presidente del consiglio di amministrazione è il Ministro dell'economia e delle finanze.

15. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze può nominare annualmente o per la durata in carica degli amministratori, un suo delegato, con le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

16. Il presidente, ha la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

17. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano tra i membri di diritto.

18. Il consiglio di amministrazione di 9 membri, è così composto:

- a) dal presidente;
- b) dal ragioniere generale dello Stato;
- c) dal direttore generale del Dipartimento del tesoro;
- d) dal direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
- e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) da tre esperti scelti da teme presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle

regioni, delle province e dei comuni; quali membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

19. I membri di nomina ministeriale restano in carica per la durata di quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rinnovabili una sola volta e ad essi si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

20. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dei fini Istituzionali; il Consiglio nomina tra i membri di cui al precedente comma 18, punto e) un consigliere delegato, determinandone i poteri (il consiglio può nominare anche un comitato esecutivo composto, dal presidente, dall'amministratore delegato, da tre membri scelti rispettivamente tra i quelli di diritto, tra gli esperti ministeriali e tra quelli designati dalle Autonomie.)

21. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione:

- a) la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei tassi attivi e passivi;
- b) la creazione di società controllate ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3 ed i criteri per il loro coordinamento. Il Consiglio, dopo avere deliberato la costituzione di società controllate, deve ottenere un parere da parte della conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dell'UPI e dell'ANCI sulla costituzione stessa;
- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
- d) l'approvazione del regolamento del personale, delle relative piante organiche e dell'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- e) la nomina e la revoca dei dirigenti;
- f) l'approvazione degli accordi sindacali;
- g) l'approvazione del rendiconto annuale;